



La volontà del Lo Giudice Luciano di contattare magistrati del distretto di Reggio Calabria per ottenere illecitamente benefici per migliorare la sua. posizione cautelare emerge con evidenza anche dai colloqui in carcere con i familiari oggetto di captazione.

Nello specifico, ci si riferisce ai seguenti colloqui:

Rit 398/2010

Videoregistrazione del 22.5.2010 presso la sala colloqui della casa circondariale di Tolmezzo (cfr. pagg. 88 segg volume II perizia trascrittiva).

Luciano riferisce a Florinda di mettersi in contatto con l'avvocato di Roma per un incontro con lui che va al modello 13 comunica che come arriva a Reggio di chiamare l'avvocato di Roma e di dirgli: " ...ha detto Luciano che appena mette piede a Reggio va in matricola e si segna che vuole parlare con voi, perché vuole collaborare con voi". Il Lo Giudice si lamenta che sono sette mesi che è dentro, dice che se vogliono, di dirglielo che gli avvocati se li toglie e poi liraggiunge a modo suo, così esce lui e ne entrano cento, novantanove della Questura e qualche magistrato pure, dice dove cazzo si è arrivati, chiede se ci si sta rendendo conto, se si vogliono prendere i beni che se li prendono pure.



Poi Lo Giudice chiede se Nino per caso è andato da Ciccio, lei dice di no, poi dice che Gatto non lo convince, un fratello che non vale una lira, quell'altro bastardo di Calipari (Spanò Antonino) pensa ai cazzi suoi, alla fine dice di non sapersi di chi fidare. Florinda dice che Calipari è venuto un sacco di volte e noi abbiamo parlato ha sempre detto di stare tranquillo che al dibattito ... Luciano dice se ogni giorno questa (RONCHI) ne combina una, non è possibile bisogna dare un freno, bisogna denunciare, bisogna fare un esposto in procura, Florinda fa riferimento alla custodia cautelativa (cfr. pagg. 88 segg volume II perizia trascrittiva).

Rit 2110/2009

Videoregistrazione del 3.2.2010 presso la Casa circondariale di Reggio Calabria(pagg. 47 ss. Volume I perizia trascrittiva)

Giovanni (l'avvocato) parla dell'avvocato di Roma ma è poco chiaro quello che dice; Luciano gli dice più volte di no e di stare tranquillo dicendogli che lui (Giovanni) non lo conosce nemmeno all'avvocato di Roma, Giovanni dice di no e afferma un'altra cosa che non si capisce e Luciano gli dice di no e di stare tranquillo che si sbaglia e aggiunge che all'avvocato di Roma lo conosce solo lui; Giovanni dice che non ha dubbi ma non conosce quest'avvocato che sarà pure bravo e Luciano risponde dicendogli delle cose in labiale e va a scrivere delle cose e Giovanni gli dice di non scrivere niente; Luciano si fa dare un foglio e scrive delle cose nel mentre Giovanni dice qualcosa che non si capisce indicando Luciano con il dito e questi continuano come prima a ribadire che non è come gli sta dicendo; Giovanni dice riferendosi ad una terza persona che a lui lo ha aiutato e Luciano continua a dire di no; a quel punto Giovanni prende un foglio di quelli che avevano controllato prima insieme e dice a Luciano che l'avvocato di Roma ha aiutato la persona che c'è scritta su quel foglio. Luciano continua a ribadire di



no e poi per alcuni secondi parla a Giovanni e subito dopo l'avvocato prende il foglio che ha in mano Luciano e legge ciò che ha scritto e fa un'affermazione, Luciano riprende il foglio e si accinge a leggerlo e Giovanni fa la stessa cosa per farla leggere e
altre carte

Rit 2110/2009

Videoregistrazione del 16.2.2010 presso la circondariale di Reggio Calabria (pagg. 85 ss. Volume Luciano parlando con Nino: " sì ma ti ho detto chiama la...d e spiegagli quello che deve fare e subito ...giusto? Per venire qui tu ...ho mandato io la, non è che è venuto così dall'aria ...Hai capito ora o no? Che ho mandato io la se suo cugino è venuto da te a dire: maniera è perché ho mandato io ...in quattro mesi li hai mai visti ...risponde di no. Luciano ripete a Nino: "la cosa più urgente si deve chiamare l'avvocato di Roma

colloqui della casa
perizia trascrittiva)
all'avvocato di Roma
ello che hai detto
ai capit
quell
Nin

Rit 398/ 10

Registrazione presso la sala colloqui della casa circondariale di Tolmezzo del 15.5.2010 (pagg. 83 ss Volume II perizia trascrittiva)

Florinda gli manda i saluti di Calipari e i suoi amici e poi gli dice che l'avvocato ha detto di scendere giorno 8 e che gli avvocati gli hanno detto di aspettare, di avere pazienza che a giorni il P.M. si dovrà pronunciare, Luciano risponde che sono sette mesi che lui sta calmo e che deve decidere il giudice non il P.M. Luciano chiede a Florinda se ha provveduto a chiamare l'avvocato di Roma, Florinda risponde di no che ci ha parlato un'altra persona, Luciano dice Peppe Calipari? Alla risposta affermativa di Florinda fa un gesto con le mani di disappunto.

Rit 398/ 10

Registrazione presso la sala colloqui della casa circondariale di Tolmezzo del 22.5.2010 (pagg. 88 ss volume II perizia trascrittiva)

Florinda dice di non ricordare il nome di un avvocato presumibilmente ha chiesto di voler parlare con te e voleva a
risponde che va bene.

Florinda dice che come scende a Reggio vede di parlare con l'avvocato Luciano, pertanto invita Florinda a sollecitare l'avvocato di Roma e di vedere quello che deve fare, di non rompere le scatole perché questo bordello deve finire ora per tutte.

mezzo del

oma il qual
risposta; Luciano

Rit 398/10

Registrazione presso sala colloqui della casa circondariale di Tolmezzo del 18.8.2010 (pagg. 2 ss Volume III perizia trascrittiva)

Luciano chiede notizia dell'altro avvocato di Roma e lei dice niente, Luciano chiede di Calipari e Florinda dice che l'ha visto in giro.

Rit 398/2010

Registrazione presso la sala colloqui della casa circondariale di Tolmezzo del 21.8.2010 (pagg 117 ss volume III perizia trascrittiva)

Luciano chiede notizie dell'avvocato di Roma a Florinda, lei dice che non si è fatto sentire, successivamente Giuseppe (nipote) domanda quando scende allo zio, se per il giorno venti, Luciano dice di non sapere a volte glielo fanno per spregio, poi Luciano si avvicina all'orecchio di Giuseppe per dirgli qualcosa e una volta allontanatosi Luciano dice: " ...che lui sa ...e che in tutto, in tutto, in tutto ...secondo me.. non mi voglio sbagliare, però tutto lui è".

Inmerito ai rapporti tra il Lo Giudice Luciano e ildott. Mollace e Cisterna, il teste Stampacchia ha riferito di aver proceduto al sequestro, a seguito di perquisizione presso l'ufficio del Luciano di via Missori di Reggio Calabria operata in data 6.10.2009, di registri marca "Buffetti", all'interno dei quali il Lo Giudice era solito annotare ipagamenti agli operai, le merci acquistate e vendute, eventuali scontrini fiscali, nonché, come fosse una sorta di diario, gli appuntamenti di lavoro. All'interno di questi registri la P.G. operante rinveniva la frase vergata a mano dal Lo Giudice "" *Mol/ace pastiera grande 1 bottiglia non è stato possibile* ". Nell'ambito della medesima perquisizione, la P.G. sequestrava altresì un appunto scritto a mano sul quale era riportato un numero di utenza telefonica, che da accertamenti effettuati interrogando le banche dati dei gestori di telefonia risultava all'epoca intestato al Ministero della Giustizia ed in uso al dott. Cisterna.

Ed ancora, in data 10.5.2012 il comandante dell'Ufficio di P.G. presso la casa circondariale di Tolmezzo procedeva all'acquisizione di una missiva in uscita dal Lo Giudice Luciano e diretta a " *Cisterna Alberto via Giulia n.52 00186 Roma*", con la quale ildetenuto comunicava al destinatario la sua posizione processuale e commentava alcuni arresti effettuati nel 2009 (cfr. agli atti).

Veniva, inoltre, intercettato e sequestrato un telegramma trasmesso da Lo Giudice Luciano dal carcere di Tolmezzo in data 3.3.2010 e indirizzato all'illustrissimo dott. Cisterna (via Giulio 52, 00186 Roma), dal seguente tenore testuale: " *mi hanno trasferito a Tolmezzo, vorrei vedervi al più presto, ne/l'attesa vi mando un abbraccio* ".

Gli elementi innanzi descritti evidenziano come il Lo Giudice Luciano pretendeva , in maniera pressante, che l' "avvocato di Roma" e "Zio Ciccio" (che Lo Giudice Antonino ha precisato che trattasi di pseudonimi che venivano da loro utilizzati con riferimento rispettivamente al dott. Cisterna ed al dott. Mollace; circostanza questa riferita altresì dal teste Pellicanò) s'interessassero della sua vicenda cautelare.

A corroborare la prospettazione accusatoria a carico del Lo Giudice Luciano valgono altresì le dichiarazioni rese dal collaboratore Rizza Luigi (cfr. trascrizione verbale udienze del 26.3.2014 e 14.5.2014).

Egli, appartenente ad una cosca siciliana, ha riferito di aver conosciuto il Lo Giudice Luciano presso la casa circondariale di Tolmezzo, poiché erano detenuti all'interno della stessa cella. [n quell'occasione, nello specifico nel febbraio 2010, aveva appreso dal Lo Giudice Luciano, con il quale nel tempo aveva instaurato un

rapporto confidenziale, che l'attentato del 3.1.2010 era opera della sua "famiglia" (famiglia da intendersi come cosca Lo Giudice). Quando il filmato insieme in televisione, il Lo Giudice gli aveva confidato che il conducente del mezzo utilizzato per compiere l'attentato pur indossando i pantaloni alti, non era una donna. In ordine alla ragione della bomba, il Lo Giudice dice Luciano gli aveva riferito che non aveva condiviso l'azione di sequestro inaspettata nei suoi confronti dalla magistratura ("mi stanno rovinando questi bastardi; gliela devo far pagare", queste le testuali parole con le quali il Lo Giudice si era espresso secondo il narrato del teste). Il Rizza, interrogato sul perché il Lo Giudice gli aveva fatto simile confidenza, ha chiarito che tale dato non poteva essere nascosto, perché avrebbe significato non riconoscere la sua figura di uomo d'onore. E ciò anche in considerazione del fatto che il Lo Giudice si era presentato come responsabile dell'omonima cosca nella quale ricopriva la carica di "Vangelo".

Il teste ha aggiunto che, nel periodo in cui era stato ritrovato il bazooka, lui ancora era detenuto presso il carcere di Tolmezzo ed aveva avuto la possibilità di commentare anche tale episodio, in relazione al quale l'odierno imputato si era

espresso nei termini che seguono: "compare questa è l'ultima azione, dopo di che facciamo un'azione di sangue". Il teste ha precisato di aver riferito anche tale episodio agli organi investigativi, sia pure in data successiva al 22.7.2010, in cui aveva iniziato la sua collaborazione perché risalente ad epoca successiva.

Ritiene il collegio che le dichiarazioni della fonte risultino pienamente attendibili, atteso che al momento dell'avvio della sua collaborazione (22.7.2010), in cui rende le dichiarazioni innanzi riportate, alcuna ipotesi investigativa avente ad oggetto l'attentato del 3.1.2010 per cui oggi è processo, era stata elaborata a carico del Lo Giudice Luciano, alcun sospetto gravava su di lui (il teste Stampacchia ha, infatti, riferito che in una prima fase le indagini si erano concentrate sulla cosca Serraino operante nel centro reggino), né ancora il Lo Giudice Antonino aveva iniziato la sua collaborazione, risalente al giorno successivo al suo arresto, avvenuto in data 7.10.2010. Per cui si accerta positivamente la comune detenzione dei due presso la casa circondariale di

Tolmezzo, è inverosimile l'ipotesi che il teste abbia riferito o apprese da terzi soggetti, e ciò anche in considerazione dello stesso faceva parte di una cosca inserita in territorio non circoscrivibile. Quanto dallo stesso riferito in merito alla dinamica dell'episodio sulla presenza di un uomo travestito da donna a bordo del mezzo in relazione alla carica del Lo Giudice Luciano all'interno

trova, peraltro, preciso riscontro nella deposizione del collaboratore

informazioni lette
circostanza che

allegato.

episodio, segnatamente
motociclo in sequestro
dell'omonima cosca
Villani.

Lo Giudice Luciano

Inserita nel contesto sin qui descritto, caratterizzato da un Lo Giudice fortemente esasperato per la situazione cautelare che stava vivendo, si può dire ingiustamente, la sollecitazione rivolta al fratello Antonino "incomincia a fare bordello, altrimenti incomincio io da qua, incomincia a fare bordello, fai che tremino in qualche maniera, che vogliono, che mi porti al punto che me la canto?" va letta alla stregua di un ordine a compiere azioni dal clamore eclatante. Per nulla credibile appare il collaboratore Antonino allorché, chiamato a chiarire il significato dell'espressione "fare bordello" utilizzata dal fratello, ha



riferito che si trattava di un semplice invito rivoltagli per andare a parlare con gli ormai noti magistrati reggini, di aver agito di sua iniziativa, mosso dalla frustrazione che percepiva nel fratello, in tal modo ritrattando quanto aveva riferito agli organi investigativi innanzi ai quali aveva fatto riferimento ad una sorta di istigazione da parte del fratello a compiere un'azione intimidatrice nei confronti della magistratura, quasi sfidandolo.

Orbene le suddette dichiarazioni appaiono superate dal narrato del teste Rizza, il quale ha riferito di aver appreso dallo stesso Luciano che dietro l'organizzazione degli episodi delittuosi in contestazione vi era il suo gruppo criminale, poste in essere con l'intento di intimidire le istituzioni affinché allontanassero la presa nei suoi confronti.

La tesi del Lo Giudice, Antonino, inoltre, difetta di logicità se inserita nel complesso delle risultanze istruttorie acquisite al fascicolo processuale.

E' rimasto, infatti, provato che fosse il fratello a vantare rapporti di amicizia con gli ormai noti magistrati reggini e a nutrire forti aspettative nei confronti dei predetti. Ed ancora, Lo Giudice Luciano, essendo in stato di custodia cautelare, era l'unico soggetto portatore di un interesse, poiché in quel momento era caduto nel mirino della magistratura.

E' inverosimile oltre che illogico, dunque, pensare che il Lo Giudice Antonino abbia agito di sua iniziativa.

E' verosimile, invece; la sollecitazione nei termini innanzi descritta, giustificata anche dal ruolo ricoperto dal Lo Giudice Antonino all'interno della famiglia e del rapporto intenso che legava i due fratelli.

La versione dell'imputato Lo Giudice Luciano.

Ha confermato di avere un rapporto di conoscenza con il dott. Mollace, Cisterna e Neri, nato presso il cantiere nautica di Spanò Antonino.

Ha ammesso di aver fatto recapitare una lettera al dott. Cisterna, con la quale lo informava della sua posizione processuale, nonché di avergli trasmesso un telegramma dalla casa circondariale di Tolmezzo. Ha riferito che aveva anche i numeri di telefono sia del dott. Mollace che del dott. Cisterna.

Ha negato di aver mai chiesto a quest'ultimi personalmente "aiuto" durante la sua detenzione in carcere ovvero di aver mai richiesto al suo difensore o ai suoi famigliari di intercedere presso gli stessi in suo favore, precisando che i colloqui con il suo difensore erano incentrati sul problema che aveva avuto con la Questura di Reggio Calabria che pretendeva che lui rendesse informazioni su latitanti, che non era stato in grado di rendere e da lì era iniziata la sua discesa che era culminata con l'arresto.

Ha negato di aver mai parlato con il suo difensore di una presunta guerra che esisteva tra due schieramenti di magistrati presso la Procura di Reggio Calabria.

Ha riferito di aver conosciuto presso la casa circondariale di Tolmezzo Rizza Luigi, con il quale era stato detenuto per un periodo all'interno della stessa cella. Ha negato, al contempo, di aver instaurato con quest'ultimo un rapporto confidenziale e di aver reso allo stesso informazioni in merito agli attentati che avevano interessato la città di Reggio Calabria.

Invitato a chiarire il significato dell'espressione da lui utilizzata presso il carcere di Tolmezzo in data 16.4.2010 "*fare bordello*",

precisato che l'espressione era da interpretare come sua volontà di difensori di fiducia.

La ricostruzione proposta dall'imputato in sede dibattimentale, tesa a forma di pretesa e "aspettative di interessamento" nei confronti de
e Cisterna, magistrati da lui conosciuti, appare smentita dai da

natura tecnica acquisiti al presente fascicolo processuale.

Il contenuto dei colloqui oggetto di captazione ambientale palesano
richiesta rivolta dallo stesso all'interlocutore, difensore o familiari,

contattare "l'Avvocato di Roma" o lo "zio Ciccio".

L'affannoso tentativo del giudicabile di smentire siffatta pretesa si sconsigliò
la lettera e il telegramma che lo stesso ha confermato di aver inoltrato a Cisterna.
In assenza di una sua pretesa di "aiuto", non si comprende -- ragione di tale
corrispondenza, atteso anche il contenuto di essa.

Ed ancora la stessa interpretazione dell'espressione "*fare bordello*".
contenuto inequivocamente coerente alla prospettazione accusatoria, offerta
dall'imputato si appalesa inverosimile, in ragione del fatto che l'asserita
difensori era atto che spettava a lui.

La versione dell'imputato Cortese.

che al Lo Giudice era legato da un rapporto di frequentazione assidua
fondati su ragioni di divertimento.

Ha negato il possesso di un motociclo SH di colore grigio-verde.

Ha confermato i viaggi in Marocco e Romania effettuati in compagnia del Lo
Giudice Antonino.

Ha negato ogni forma di responsabilità in merito ai fatti che gli vengono
contestati in questa sede.

Ha riferito di aver trascorso le festività natalizia 2010 presso l'abitazione della
sorella a Sant'Antimo e di essere rientrato a Reggio Calabria il 30.12.2010 per
poi ripartire nuovamente per Sant'Antimo il successivo 4.1.2010 e apprendere
che era stato commesso l'attentato alla Procura Generale di Reggio Calabria.

Ha affermato di non conoscere il contenuto della conversazione e dei suoi
fratelli acquisita agli atti.

Ha aggiunto che la sera dell'episodio del 26.8.2010 era insieme
Antonino.

Ha confermato il sequestro di due rotoli di bobina per miccia piro
suo possesso.

Reato di minaccia di cui al capo 2) della rubrica.

Secondo la prospettazione accusatoria, il Lo Giudice Antonino, Lo Giudice
Luciano e Cortese Antonio, collocando il tubo lanciarazzi e effettuando la
telefonata anonima al "113", innanzi descritti, avrebbero usato minaccia nei
confronti del dott. Pignatone, procuratore distrettuale antimafia all'epoca, al fine
di costringerlo ad omettere la prosecuzione delle investigazioni e l'esercizio

dell'azione penale nell'ambito del procedimento n. 2487/2007 R.G.N.R. incardinato nei confronti di Lo Giudice Luciano ed altri.

Orbene, in relazione al terzo episodio delittuoso esaminato in parte motiva, l'obiettivo dichiarato era il dott. Pignatone.

Il contenuto della segnalazione telefonica anonima è inequivoco sul punto.

Il dato non viene smentito dal collaboratore Lo Giudice.

Il narrato del collaboratore Rizza vale, infine, a dissipare eventuale dubbio in ordine al destinatario e alla finalità dell'attentato che ci occupa.

Il dott. Pignatone rivestiva indubbiamente la qualità di pubblico ufficiale, potendo allo stesso ricondursi l'attività d'indagine intrapresa nei confronti del Lo Giudice Luciano, che aveva portato alla formulazione di richieste di applicazione nei confronti del predetto di misure cautelari di natura personale e reale.

La collocazione del bazooka ha un contenuto intimidatorio di notevole portata per il suo intrinseco significato.

La ratio della norma contestata di cui all'art. 336 che punisce la violenza o minaccia perpetrata nei confronti del pubblico ufficiale non è, .. semplicemente, quella di tutelare l'incolumità fisica dello stesso ma la sua libertà nel compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 336 c.p., qualsiasi condotta palesemente ed intenzionalmente aggressiva idonea, in astratto, a cagionare nella vittima una situazione di timore ed a limitare, di conseguenza, la libertà morale della stessa inibendone o turbandone lo svolgimento dell'attività che le è propria.

Le condotte ascritte agli imputati devono considerarsi alla stregua di una reazione alla pregressa attività del soggetto passivo, capaci di influire sulla sua successiva attività di esercizio dell'azione penale nell'ambito del procedimento 2487/2007

R.G.N.R. ..

Alla luce di siffatte considerazioni, è indubbia la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 2 della rubrica.

Il Clan Lo Giudice.

Ritiene il collegio che i fatti per cui è processo vadano ricondotti, in piena coerenza con l'assunto accusatorio, secondo quanto emerso all'esito delle compiute investigazioni e delle acquisizioni istruttorie dibattimentali, ad una matrice 'ndranghetistica.

La sentenza emessa in data 19.2.1993 dal Tribunale di Reggio Calabria (confermata dalla sentenza della Corte di Appello dell' 11.1.1994), prodotta in atti, attesta con l'autorità del giudicato l'esistenza del clan Lo Giudice, operante in Reggio Calabria nei quartieri di Santa Caterina ed Arangea, dove esercitava la sua influenza imponendo estorsioni ai commercianti ed avvalendosi dello stato di assoggettamento e di costante timore da parte delle vittime.

I contributi dichiarativi dei collaboratori hanno dimostrato delineato il ruolo di ciascuno degli imputati all'interno della cosca reggina, da cui può trarsi l'ultrattività della stessa.

Nell' specifico, il collaboratore Villani ha precisato che la cosca Lo Giudice "è sempre esistita" ed operava nel quartiere di Santa Caterina di Reggio Calabria; ha partecipato alla seconda guerra di 'ndrangheta che ha vissuto la città di Reggio

Calabria, quando ancora viveva Lo Giudice Giuseppe, padre di Antonino e Luciano. La cosca in un primo momento era schierata con i Tegano, De Stefano e Libri; a seguito della morte di Lo Giudice Salvatore (fratello di Nino), si era schierata con i Condello, dopo aver appreso che i precedenti alleati avevano voluto la morte di Salvatore. La cosca aveva partecipato alla guerra attivamente, insieme ai Condello, Serraino e Rosmini contro i De Stefaniani. Quest'ultimi, unitamente ai precedenti alleati, nel 1990 uccidevano Lo Giudice Giuseppe. L'anno successivo era caratterizzato da una sorta di pace, in cui la cosca Lo Giudice veniva rappresentata e garantita dai Condello. Successivamente, Nino Lo Giudice veniva arrestato. A seguito della sua liberazione, nel 1998 prendeva il comando della cosca, subentrando al padre. Lo Giudice Luciano, dal canto suo, era la mente finanziaria ed economica del sodalizio criminale, nonché il consigliere di Antonino, con il quale programmava ogni attività illecita.

Un dato quest'ultimo che ritorna nel narrato del collaboratore Rizza, il quale ha riferito di aver appreso dell'esistenza della cosca Lo Giudice durante il suo periodo di detenzione presso il carcere di Tolmezzo dallo stesso Luciano, nonché della carica di "vangelo" che quest'ultimo ricopriva in seno ad essa.

Tanto vale a superare il dato dell'assoluzione del Lo Giudice Luciano dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. risalente all'anno 1992, epoca in cui l'odierno imputato era ancora minorenne.

Con riferimento alla partecipazione alla cosca del Cortese, il Villani ha riferito che era un uomo di fiducia della cosca, anche se non era stato mai formalmente affiliato mediante il battesimo; era a completa disposizione dei fratelli Nino e Luciano; era l'armiere della cosca, colui che confezionava le bombe per il clan. Insieme al Cortese, ha aggiunto il Villani, aveva messo la bomba alla pescheria di via Aschenez per conto di Lo Giudice Luciano. Lo stesso aveva anche compiuto l'attentato a scopo di estorsione al bar Arangea.

Il collaboratore Lo Giudice Antonino ha descritto il Cortese come un suo uomo di fiducia, esperto in esplosivi.

Tanto vale ad integrare, per ciascuno dei fatti in contestazione; l'aggravante della finalità mafiosa ex art. 7 L. 203/91, anche in considerazione della circostanza ampiamente provata nel corso del dibattimento che gli episodi delittuosi in questione rientravano in un'unica strategia tesa ad agevolare la posizione processuale del capo clan Lo Giudice Luciano e, dunque, a conservare il suo potere in modo funzionale al perseguimento degli interessi statuti della cosca.

Trattamento sanzionatorio.

Ritiene il collegio che, alla stregua di quanto sopra osservato deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato Cortese Antonio e Lo Giudice Luciano in ordine ai reati ai medesimi ascritti in rubrica, che devono ritenersi avvinati dal vincolo della continuazione, atteso che trattasi di episodi ricompresi in una più ampia strategia criminale diretta ad agevolare le attività illecite della cosca Lo Giudice.

Quanto al trattamento sanzionatorio, gli imputati non meritano la concessione delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla reiterazione della condotte in un ridotto arco temporale nel quale risultano essere state commesse,

sintomo di particolare intensità del dolo, alla causale sottesa - di particolare disvalore siccome connessa al dispregio verso le istituzioni, e, dunque indicativo di particolare capacità a delinquere.

Visti i parametri di cui all'art. 133 c.p., per Lo Giudice Luciano appare congrua la pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa. (pena così calcolata: [p.b., con riferimento al reato più grave di cui all'art. 648 c.p., anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, aumentata ex art. 7 L. 1991 n. 203 ad anni sei e ed euro 1500 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione (mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuna violazione contestata)]; per Cortese Antonio si reputa congrua la pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa [pena così determinata: pena base, con riferimento al reato più grave di cui al 648 c.p., anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata ex art. 7 L. 203/91 ad anni quattro ed euro 800,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione (mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa per ciascun reato)]).

Consegue, *ex lege*, il pagamento delle spese processuali.

Segue, altresì, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle medesime nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.870,00.

Seguono le pene accessorie di legge.

Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dei corpi di reato n. 15646/10 (plico n. 1 dal n. 1 al n. 6; plico n. 2 e n. 3).

Deve essere, invece, disposta l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei due cd rom costituenti reperto 7 del plico 1 del predetto corpo di reato. .

Deve essere, invece, assolto dai reati a lui ascritti in rubrica l'imputato Puntorieri Vincenzo per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 300 c.p.p., deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare in atto a carico del Puntorieri.

La particolare complessità dell'oggetto ha imposto di fissare in giorni novanta il termine.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara Lo Giudice Luciano e Cortese Antonio colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica, avvinti dal vincolo della continuazione e, per l'effetto, condanna Lo Giudice Luciano alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa e Cortese Antonio alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.,

condanna Lo Giudice Luciano e Cortese Antonio al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Comune di Reggio Calabria, Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle

spese processuali sostenute dalle medesime nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.87,00 per ciascuna.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.p.,

dichiara Lo Giudice Luciano e Cortese Antonio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 240 c.p.,

ordina la confisca e la distruzione dei corpi di reato n. 15646 (plico n. 1 dal n. 1 al n. 6, plico nn. 2 e 3) a cura della P.G. che ha operato il sequestro, con facoltà di subdelega;

dispone l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei 2 cd rom costituenti reperto n. 7 del plico n. I del predetto corpo di reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Puntorieri Vincenzo dai reati a lui ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 300 c.p.p.,

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di Puntorieri Vincenzo.

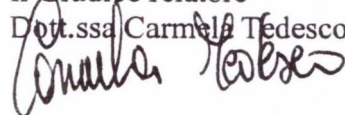
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Catanzaro, lì 17 dicembre 2015.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Carmela Tedesco



Il presidente dott.ssa

Mschella

_____r-h "

